ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse alla sottoscrizione - senza carattere di esclusività - di convenzioni per l'erogazione di prestazioni di soggiorno connesse alle cure idro-fango termali e climatiche in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici assicurati INAIL

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di tutela degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici assistiti dalle Sedi Inail del territorio regionale, la Direzione regionale Inail Sicilia (di seguito Inail) intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di strutture ricettive alberghiere (di seguito Strutture) operanti nel territorio della Regione Sicilia, finalizzate alla stipula di convenzioni, senza carattere di esclusività, per l'erogazione di prestazioni di soggiorno connesse alle cure idro-fango-termali (di seguito PRESTAZIONI TIPO A) e climatiche (di seguito PRESTAZIONI TIPO B) in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici.

Le predette prestazioni rientrano tra gli interventi posti a carico della gestione previdenziale ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e trovano disciplina nel Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idro-fango-termali e ai soggiorni climatici, approvato con determinazione del Presidente dell'Inail n. 563 del 28 dicembre 2018, successivamente aggiornato e confermato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 118 del 15 maggio 2023.

1. Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'erogazione agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, aventi titolo a beneficiare delle cure idro-fango-termali e soggiorni climatici, nonché ai loro accompagnatori autorizzati dall'Inail, delle prestazioni di soggiorno alberghiero per un periodo massimo di n.15 giorni annui (12 di cure più 3 di viaggio) se trattasi di cure idro-fango-termali e n. 20 giorni annui se trattasi di soggiorni climatici.

Le cure idro-fango-termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) dalle strutture autorizzate e accreditate secondo la normativa vigente. Restano a carico dell'Inail le prestazioni economiche accessorie connesse alle cure idro-fango-termali e ai soggiorni climatici previste dal Protocollo vigente.
.

I soggetti aventi diritto a beneficiare delle cure idro-fango-termali sono:

- infortunati/tecnopatici, durante il periodo di inabilità temporanea assoluta con motivato parere clinico sulla assoluta necessità della cura e previo assenso della Asl di competenza (casi di "indifferibilità" delle cure termali);

- soggetti titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale le cui menomazioni siano inquadrabili nelle patologie espressamente previste da apposito decreto del Ministero della Salute (patologie identificate nell'elenco di cui al d.m. del 15.12.1994);
- soggetti titolari di indennizzo/rendita per silicosi o asbestosi le cui menomazioni siano inquadrabili nelle patologie espressamente previste dal citato decreto del Ministero della salute.

I soggetti aventi diritto a beneficiare dei soggiorni climatici sono:

- titolari di indennizzo per infortunio o malattia professionale;
- titolari di indennizzo/rendita per silicosi o asbestosi.

2. Requisiti

Possono inoltrare la manifestazione di interesse all'Avviso pubblico le Strutture:

a) che siano legittimamente abilitate all'esercizio dell'attività turistico-ricettiva alberghiera in forza di idoneo titolo abilitativo, valido ed efficace ai sensi della normativa vigente;
b) che, in caso di PRESTAZIONI TIPO A, siano in possesso di autorizzazione sanitaria e di accreditamento istituzionale rilasciato dalla Regione Sicilia per l'erogazione delle suddette prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
c) che abbiano la/e unità operativa/e nel territorio regionale;
d) che siano in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi (Inps e Inail) come da attestazione del DURC;
e) che siano in regola con la normativa riguardante l'assenza di barriere architettoniche e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) che siano titolari di polizza assicurativa RCT in corso di validità a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività svolte dalla Struttura e dei conseguenti danni cagionati a terzi, anche da dipendenti, consulenti o collaboratori, ove presenti, e che siano in regola con il pagamento dei relativi premi assicurativi. Per le Strutture che erogano direttamente prestazioni sanitarie o termali (Prestazioni Tipo A), la copertura assicurativa dovrà comprendere anche i rischi derivanti dall'esercizio delle predette attività;
g) che non siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria e concordato preventivo con continuità aziendale;
h) il cui legale rappresentante/titolare non abbia procedimenti penali in corso e non sia destinatario di provvedimenti di interdizione legale o giudiziale che impediscano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
i) il cui legale rappresentante/titolare non abbia riportato condanne penali o provvedimenti consistenti in misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
l) il cui legale rappresentante/titolare non abbia riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, né per i reati di cui agli articoli 416 e 416 bis del codice penale né per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato

una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale o il reato sia stato dichiarato estinto (articolo 167 codice penale) con provvedimento del giudice dell'esecuzione;
m) che siano in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, della SCIA antincendio o di altro titolo autorizzativo/documentazione attestante la conformità alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, in corso di validità.
n) che dispongano di procedure operative che garantiscano il tempestivo contatto con il medico curante e i riferimenti sanitari territoriali, nonché la gestione di eventuali situazioni di emergenza mediante l'attivazione del trasferimento urgente presso il Pronto Soccorso o altra struttura sanitaria idonea;
o) che garantiscano adeguate condizioni organizzative e logistiche in relazione alle esigenze di persone con ridotta autonomia motoria o funzionale;
p) che dispongano di procedure idonee a garantire la corretta conservazione, custodia e gestione dei farmaci e dei presidi medico-sanitari degli ospiti durante il soggiorno, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ricevute;
q) limitatamente alle prestazioni di tipo A, che dispongano di un valido titolo giuridico che legittimi l'utilizzo della risorsa termale impiegata per l'erogazione delle cure, comprovato mediante concessione mineraria o altro titolo previsto dalla normativa regionale vigente in materia di acque minerali e termali.
r) limitatamente alle Strutture che erogano direttamente attività sanitarie o termali, che dispongano di adeguate procedure di gestione del rischio clinico e della sicurezza delle cure, conformemente alla normativa vigente, nonché di procedure per la segnalazione e gestione degli eventi avversi.
s) limitatamente alle Strutture che erogano direttamente attività sanitarie o termali, che garantiscano che il personale sanitario sia abilitato all'esercizio professionale, regolarmente iscritto ai rispettivi Albi professionali e in regola con gli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse all'Avviso pubblico e devono permanere per tutta la durata della convenzione.
Di ogni variazione dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione regionale Inail Sicilia via PEC.

3. Modalità e termini di esecuzione delle prestazioni

La Struttura assume l'obbligo di garantire vitto (comprese bevande analcoliche) e alloggio agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici Inail e loro accompagnatori autorizzati, in ambienti idonei e decorosi.

Le cure idro-fango-termali sono prescritte dal medico di medicina generale o da uno specialista; eventuali modifiche o integrazioni del programma terapeutico possono essere disposte dallo specialista della struttura. L'autorizzazione alle prestazioni a carico dell'Inail è riservata al dirigente medico dell'Istituto.

La scelta della Struttura, tra quelle convenzionate, è rimessa all'assistito Inail, il quale individua autonomamente la sede di preferenza presso cui soggiornare per l'effettuazione delle cure idro-fango-termali o dei soggiorni climatici prescritti dal personale sanitario, tenendo conto delle proprie esigenze, nel rispetto del

principio di economicità e di territorialità, al fine di garantire un uso efficiente delle risorse pubbliche e contenere i costi connessi alla prestazione, in conformità a quanto previsto dalla Circolare Inail n. 7 del 28 gennaio 2022.

Le prestazioni saranno effettuate dietro esibizione, da parte di ogni assicurato Inail, di un documento di identità e in presenza dell'impegnativa Inail, redatta dalla Sede Inail competente, esclusivamente su apposito modulo denominato "Modello Prest. 6 Inail". Al termine del soggiorno, la Struttura si impegna a restituire, tramite PEC, alla Sede Inail che ha emesso l'impegnativa Modello Prest. 6, la copia dell'impegnativa ricevuta recante la dicitura "foglio c) copia da restituire all'Inail", debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'assicurato che riceve la prestazione.

Tutti i documenti devono essere trasmessi dalle Strutture alle Sedi Inail competenti, via PEC, senza riportare nell'oggetto il nominativo dell'assistito o elementi che ne consentano l'individuazione, ma soltanto il numero del caso di infortunio/malattia professionale.

4. Corrispettivi delle prestazioni e fatturazione

Le prestazioni di soggiorno presso le Strutture alberghiere sono a totale carico dell'Inail solo se prescritte su Modello Prest. 6 e per le stesse l'Inail corrisponderà le tariffe giornaliere pro-capite, riferite a vitto (comprese bevande analcoliche) e alloggio, fissate attualmente nelle seguenti misure (oltre IVA di legge):

- **€. 65,02 (euro sessantacinque/02) - Struttura alberghiera classificata 3 stelle;**
- **€. 75,86 (euro settantacinque/86) - Struttura alberghiera classificata 4 stelle.**

Tali tariffe verranno aggiornate annualmente dall'Inail in relazione alle variazioni del tasso di inflazione programmata (TIP).
L'importo dell'IVA sarà addebitato separatamente, con l'aliquota prevista per le prestazioni alberghiere.

Le Strutture non possono chiedere alcun pagamento agli assistiti per le prestazioni prescritte su Modello Prest. 6 ed erogate e si impegnano ad applicare le tariffe previste.

Le Strutture si impegnano a emettere la fattura nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Il periodo di soggiorno oggetto di fatturazione sarà costituito dal numero delle notti usufruite in Struttura, nel rispetto del periodo di cure autorizzato. La fattura in formato elettronico deve essere trasmessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI), senza indicare il nome dell'assistito o altri elementi che consentano di associare direttamente le prestazioni erogate a una determinata persona fisica, ma specificando unicamente il numero del caso di infortunio o malattia professionale riferito all'assicurato ovvero il numero dell'impegnativa Modello Prest 6, le date di inizio e di termine del soggiorno e gli importi contabili suddivisi per titoli. In proposito si fa presente che l'Inail, ai sensi dell'art. 1, primo comma del decreto-legge n. 50/2017, applica la scissione dei pagamenti (meccanismo di versamento dell'IVA che consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta). La fattura elettronica, nel caso in cui l'IVA sia

dovuta, dovrà pertanto riportare nell'apposito campo esigibilità IVA il valore 'S' che, come previsto dalle "specifiche tecniche operative del sistema di interscambio", indica la scissione dei pagamenti e conseguentemente l'IVA relativa verrà versata direttamente all'erario dall'Inail. Qualora pervenisse senza il citato valore 'S' la fattura non potrà essere accettata e verrà respinta nel cruscotto della fatturazione elettronica.

L'Inail provvederà al pagamento delle fatture elettroniche entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse, previa attestazione della regolare esecuzione da parte della Sede Inail competente

5. Durata – risoluzione – recesso

La convenzione ha durata triennale decorrente dalla data di inserimento della Struttura nell'elenco delle strutture convenzionate. Essa non potrà essere rinnovata tacitamente.

Il venir meno in capo alla Struttura di uno o più requisiti riportati nel precedente punto 2 determinerà la risoluzione della convenzione. Costituisce inoltre causa di risoluzione, a insindacabile giudizio dell'Inail, l'esecuzione irregolare o qualitativamente non appropriata delle prestazioni che venga reiteratamente contestata.

A entrambe le parti della futura convenzione viene concessa la facoltà di recedere dalla stessa con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo PEC, nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.

Sia allo scadere del termine finale che per i casi di recesso e di risoluzione, resta fermo l'impegno per le Strutture convenzionate di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso dell'Inail, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti al punto 3.

6. Responsabilità e manleva

Le Strutture assumono in proprio ogni responsabilità per infortunio o per qualsiasi danno occorso agli assistiti Inail e loro accompagnatori autorizzati, anche cagionato da dipendenti, consulenti e/o collaboratori in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni di soggiorno connesse a cure idro-fango termali e climatiche e si impegnano a produrre una dichiarazione della compagnia di assicurazione, con la quale hanno stipulato apposita polizza, che attesti:

✓ l'esistenza di polizza assicurativa RCT in corso di validità a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività svolte dalla Struttura, anche presso le eventuali unità operative, nonché dei danni cagionati a terzi da dipendenti, collaboratori o consulenti, (se presenti). Qualora la Struttura eroghi direttamente prestazioni sanitarie o termali, la copertura assicurativa dovrà estendersi anche ai rischi derivanti dall'esercizio delle predette attività e coprire i danni eventualmente arrecati agli assistiti durante lo svolgimento delle prestazioni.

✓ la regolarità del pagamento dei premi;

✓ l'ammontare della rata di premio annuale;

✓ l'ammontare dei massimali assicurati.

La Struttura garantisce la validità delle coperture assicurative per tutta la durata della convenzione.

Restano in ogni caso a carico delle Strutture i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

7. Trattamento dei dati personali e sensibili

Le Strutture, in relazione ai trattamenti previsti nella convenzione, in quanto titolari del trattamento, si impegnano alla piena e incondizionata osservanza delle prescrizioni contenute nel Codice della privacy di cui al D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 s.m.i., contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679, e nelle deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Ciò con riguardo alle categorie di dati oggetto di trattamento, alle modalità di trattamento, alla conservazione dei dati e alla loro comunicazione e diffusione.

8. Salute e sicurezza del paziente e salute e sicurezza sul lavoro

I requisiti specificamente riferiti all'esercizio dell'attività sanitaria e termale si applicano esclusivamente alle Strutture, o alle relative unità operative, che eroghino direttamente le cure idro-fango-termali connesse alle prestazioni di soggiorno oggetto del presente Avviso.

Le Strutture garantiscono che nell'ambito della propria organizzazione, nei locali di propria pertinenza e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si attengono a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento agli obblighi posti a loro carico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., all'osservanza delle norme di cui al D.lgs. 101/2020 e s.m.i., nonché alla normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare, con particolare riferimento al Regolamento (CE) n. 852/2004 e alle procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP.
Dichiarano l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla Struttura e alla/e unità operativa/e che possano impedire o limitare l'accesso e il movimento degli assistiti nei locali.

La Struttura garantisce l'adozione di procedure e misure organizzative e preventive finalizzate alla tutela della salute degli assistiti e alla prevenzione e gestione del rischio infettivo, ivi compreso il rischio correlato agli impianti idrici, agli ambienti comuni, agli spazi destinati al soggiorno degli ospiti, alle attività eventualmente erogate e alla prevenzione della legionellosi nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni delle Autorità sanitarie competenti.

Ove la Struttura eroghi attività sanitarie, termali, deve garantire di adottare procedure di gestione del rischio clinico e sicurezza delle cure coerenti con la Legge 24/2017 e s.m.i. e che tutto il personale sanitario ivi operante è abilitato e regolarmente iscritto agli Albi professionali ed in regola con la formazione ECM.

Le Strutture dichiarano, inoltre, la presenza di:
- piano di evacuazione (antincendio, antisismica, ecc.)
- procedure di attivazione del 112/118;

L'eventuale disponibilità presso la Struttura di un defibrillatore automatico esterno (DAE), regolarmente manutenuto, nonché di personale formato al

relativo utilizzo, costituisce elemento qualificante sotto il profilo organizzativo e della tutela degli assistiti.

Ove la Struttura eroghi attività sanitarie, termali, fisioterapiche o riabilitative dichiara inoltre di essere in possesso:

- del personale formato BLS-D;
- di un defibrillatore automatico esterno (DAE)
- di un piano di gestione degli eventi avversi;
- di un piano emergenza sanitaria.

9. Consenso al trattamento

Le Strutture convenzionate si impegnano ad acquisire il consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente. Qualora eroghino direttamente prestazioni sanitarie o termali, provvedono altresì all'acquisizione del consenso informato secondo la normativa applicabile.

10. Patto di integrità

Le Strutture si impegnano a tenere, nel corso della convenzione, condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al Regolamento recante il Codice di comportamento dell'Inail e alle disposizioni sul benessere organizzativo (approvato con la Determina del Presidente n. 15 del 21/01/2015), consapevoli che le violazioni costituiscono inadempimento contrattuale sanzionabile sino alla risoluzione della convenzione.

Si impegnano a evidenziare l'insorgenza e/o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel patto di integrità, da sottoscrivere contestualmente alla convenzione.

11. Modalità di partecipazione

Ai fini della partecipazione, la Struttura interessata dovrà presentare, a pena di esclusione:
a) manifestazione di interesse compilata sul modello **allegato 1**, sottoscritta anche digitalmente dal legale rappresentante/titolare;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata sul modello **allegato 2** ai sensi del DPR n. 445/2000 e della legge n. 183/2011 e s.m.i. in merito al possesso dei requisiti previsti dall'avviso, sottoscritta anche digitalmente dal legale rappresentante/titolare;
c) dichiarazione della compagnia di assicurazione contenente le informazioni indicate al precedente **punto 6**);
d) scheda della Struttura riferita a ciascuna unità operativa, con indicazione dei contatti e delle coordinate bancarie, sottoscritta anche digitalmente dal legale rappresentante/titolare compilata sul modello **allegato 3**.
e) copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora la documentazione non sia sottoscritta digitalmente.

La manifestazione di interesse di cui al punto a) corredata di tutti i documenti indicati (b-c-d) dovrà pervenire alla Direzione regionale Inail a decorrere dalla

data di pubblicazione del presente Avviso, esclusivamente via PEC all'indirizzo: sicilia@postacert.inail.it indicando come oggetto "Denominazione STRUTTURA - Convenzioni per l'erogazione di prestazioni di soggiorno connesse a cure idro-fango-termali e climatiche in favore degli assicurati Inail".

Ai fini della sottoscrizione della convenzione e dell'inserimento nell'elenco delle strutture convenzionate a decorrere dal 1° marzo 2027, le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2026.
Le strutture che, all'esito positivo dell'istruttoria, risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso saranno ammesse alla stipula della convenzione. A seguito della relativa sottoscrizione, saranno inserite nell'elenco delle strutture convenzionate con decorrenza dalla prima finestra temporale utile.

Successivamente, l'istruttoria delle domande pervenute sarà effettuata con cadenza semestrale:

- le domande ricevute entro il 30 giugno di ciascun anno, all'esito positivo dell'istruttoria e previa sottoscrizione della convenzione, daranno luogo all'inserimento nell'elenco con decorrenza 1° settembre del medesimo anno;
- le domande ricevute entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'esito positivo dell'istruttoria e previa sottoscrizione della convenzione, daranno luogo all'inserimento nell'elenco con decorrenza 1° marzo dell'anno successivo.

12. Riservatezza delle informazioni

Ai sensi e per gli effetti del Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 s.m.i., contenente disposizioni per l'adeguamento del Codice al GDPR - Regolamento UE 2016/679) i dati personali delle Strutture che avranno presentato la manifestazione di interesse saranno trattati, anche in via informatica, esclusivamente nell'ambito della procedura di avviso pubblico e per l'eventuale successiva attuazione della convenzione.

13. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Diana Provvidenza Artuso, Dirigente dell'Ufficio P.o.a.i. della Direzione regionale Inail Sicilia.

Eventuali informazioni sullo svolgimento delle prestazioni potranno essere richieste direttamente alla Direzione regionale Sicilia ai seguenti indirizzi e-mail: sicilia@inail.it, sicilia@postacert.inail.it, nonché ai seguenti contatti:

---

14. Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito internet dell'Inail: www.inail.it - Atti e documenti – Protocolli, Accordi e Convenzioni - Avvisi per la stipula di convenzioni.

L’Inail si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa ingenerare in coloro che hanno presentato le manifestazioni di interesse eventuali possibili aspettative.

15. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Il DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Soluri

Allegati:
1) modello di manifestazione di interesse;
2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
3) scheda della struttura;
4) schema della convenzione per prestazioni di soggiorno connesse a cure idro-fango-termali e soggiorni climatici;
5) patto di integrità;
6) codice di comportamento.